

REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Deliberato dal CdA del 09/02/2022

Stato	DELIBERATO
Funzione redattrice	C.R.O.
Consulenza esterna	Studio Patalano
Approvato da	Cda
Data di approvazione	09/02/2022
File Sorgente	
Classificazione	PUBBLICO
Destinatari	
Modalità di divulgazione	Pubblicazione Intranet
Funzione responsabile dell'archiviazione	Sviluppo Organizzativo

Elenco delle revisioni

Data	Revisione	Modifiche	Autori	STATO	Approvatori
12/01/2024	1	Revisione ex documento ANBP	C.R.O.	APPROVATO	CDA
15/03/2024	2	Integrazione time commitment AD		APPROVATO	CDA

Sommario

CAPO I – REQUISITI E CRITERI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	5
1.1. PRINCIPI GENERALI	5
1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	6
1.2.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	6
1.2.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza	9
1.2.3 Requisiti di indipendenza	14
1.2.4 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi	25
CAPO II – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	32
2.1. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ	32
2.2 EVENTI SOPRAVVENUTI E RINNOVI	37
2.3 SOSPENSIONE DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO	37

PREMESSA

Il presente Regolamento è volto a declinare i requisiti ed i criteri di idoneità degli esponenti aziendali, nonché ad identificare le procedure adottate¹ per verificare, in modo efficiente e tempestivo, il rispetto delle disposizioni in materia dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali di cui al Decreto ministeriale 23 novembre 2020 n. 169 *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”*.

Il Regolamento costituisce parte integrante della regolamentazione aziendale riferita al Progetto di Governo Societario e deve essere letto in organicità con il Regolamento del Consiglio di Amministrazione e con il Regolamento del Collegio Sindacale, nonché con la Policy di gruppo per l’individuazione e gestione dei conflitti di interesse ed il documento sulla composizione diversificata degli Organi.

È approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi e si applica ed è osservato da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nelle parti di rispettiva pertinenza.

Poiché alcune disposizioni contenute nel Regolamento sono di derivazione statutaria, le stesse sono in vigore a seguito delle intervenute modifiche allo Statuto Sociale.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, cui si fa espresso rinvio.

Il Documento, inoltre, tiene conto degli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI” della Banca d’Italia, e recepisce integralmente, quanto alla indipendenza di giudizio ed alla disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi, le relative linee guida dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.

¹ Il provvedimento del 04 maggio 2021 con cui la Banca di Italia ha emanato le nuove *Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*.

CAPO I – REQUISITI E CRITERI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1.1. PRINCIPI GENERALI

La composizione degli Organi Sociali deve essere adeguata, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Sotto il *profilo quantitativo*, oltre a dover salvaguardare nel complesso la rappresentanza della base sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (cfr. rispettivamente § 2.2 Regolamento del Consiglio di Amministrazione e articolo 2 del Regolamento del Collegio Sindacale) deve risultare coerente con le previsioni dello Statuto, non essere pletorica al fine di garantire la funzionalità degli Organi stessi e riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere².

Ai sensi degli artt. 29 e 40 dello Statuto, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve riflettere l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro-tempore vigenti. La Banca persegue tale obiettivo adottando le misure declinate nello specifico regolamento interno sulla diversificazione degli Organi Aziendali.

Sotto il *profilo qualitativo*, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono soddisfare i requisiti e i criteri di idoneità stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

In dettaglio, la compagine dei consiglieri e dei sindaci deve possedere:

- requisiti di onorabilità e criteri di correttezza,
- requisiti di professionalità e criteri di competenza,
- requisiti di indipendenza e criteri di indipendenza di giudizio,

nonché dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi definiti e disponibilità di tempo.

Si osservi che i requisiti di onorabilità e professionalità hanno carattere tassativo, mentre i criteri di correttezza e competenza esigono una specifica valutazione da parte dell'organo competente (Consiglio di Amministrazione ovvero Collegio Sindacale), che deve tenere conto delle situazioni specifiche e del ruolo da ricoprire.

L'indipendenza c.d. "formale" attiene al singolo esponente, nella sua veste di "consigliere indipendente" ovvero di sindaco; l'accertamento dell'indipendenza "formale" implica che laddove l'esponente si trovi in una delle situazioni indicate dalle lett. a) a i) dell'art. 13 lo stesso non possa essere in alcun modo considerato indipendente.

² Cfr. art. 11 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

Mentre, l'indipendenza "di giudizio", investe l'agire di ciascun esponente, a prescindere dal ruolo svolto (esecutivo, non esecutivo, presidente, *etc.*); l'accertamento dell'indipendenza di giudizio, implica che laddove l'esponente si trovi in una delle situazioni indicate dalle lett. a), b), c), h), e i) dell'art. 13) non implicano automaticamente l'inidoneità dell'esponente, essendo necessaria una valutazione caso per caso da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio Sindacale sulla natura del conflitto stesso e sull'efficacia delle misure di mitigazione adottate e/o da adottare.

La composizione quali - quantitativa degli organi sociali costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sia in sede di verifica dei requisiti di idoneità ex art. 26 TUB (*cfr.* infra Capo II) che nell'ambito del processo annuale di autovalutazione (*cfr.* § 7.1 del Regolamento del Cda; art. 6 del Regolamento del Collegio Sindacale); la composizione ritenuta ideale è formalizzata in un apposito documento da ogni Organo.

1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Tutti i *Consiglieri* e i *Sindaci* devono essere idonei a svolgere l'incarico assunto e, pertanto, soddisfano - all'atto della nomina e nel continuo - le condizioni soggettive, distinte in "requisiti" e "criteri", previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

A tal fine rilevano, i requisiti / criteri di onorabilità e correttezza, di professionalità e di competenza, a cui si aggiungono i requisiti di indipendenza (intesa come indipendenza di alcuni Consiglieri e dei Sindaci e indipendenza di giudizio di ciascun esponente) e di disponibilità di tempo; a questi si aggiungono i criteri di adeguata composizione collettiva.

1.2.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

➤ Onorabilità degli esponenti aziendali

Il requisito di onorabilità è disciplinato dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020.

A tal fine, vengono in rilievo, *inter alia*, eventuali provvedimenti di condanna a pena detentiva con sentenza definitiva (ovvero i casi di pena applicata su richiesta delle parti / giudizio abbreviato) per reati rilevanti in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, servizi di pagamento e di investimento, gestioni collettive del risparmio, mercati e valori mobiliari, appello al pubblico risparmio e emittenti, nonché per le violazioni in materia antiriciclaggio, terrorismo e associazione mafiosa.

Rilevano, altresì le misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. del 6/09/2011 n. 159, nonché eventuali provvedimenti di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ovvero di interdizione (temporanea o permanente) dallo svolgimento di

funzioni di amministrazione, direzione e controllo eventualmente comminati come sanzioni accessorie per violazioni di disposizioni del TUF o del TUB.

Il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti gli esponenti (consiglieri e sindaci) ed è basato sulla sussistenza di situazioni oggettivamente verificabili; pertanto, il difetto di onorabilità comporta sempre la decadenza dell'esponente (*i.e.* non sono consentite valutazioni discrezionali).

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini dell'onorabilità degli esponenti, così come richiamate dall'art. 3 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

TAB. N. 1 - SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL REQUISITO DI ONORABILITÀ

a)	Interdizione legale ovvero altra situazione prevista dall'articolo 2382 del codice civile (<i>interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi</i>).
b)	Condanne con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale: <ul style="list-style-type: none"> 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis (<i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i>), 270-ter (<i>Assistenza agli associati</i>), 270-quater (<i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</i>), 270-quater.1 (<i>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo</i>), 270-quinquies (<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i>), 270-quinquies.1 (<i>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</i>), 270-quinquies.2 (<i>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</i>), 270-sexies (<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>), 416 (<i>Associazione per delinquere</i>), 416-bis (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>), 416-ter (<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>), 418 (<i>Assistenza agli associati</i>), 640 (<i>Truffa</i>) del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
c)	Misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (<i>Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione</i>), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
d)	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.
e)	Applicazione, con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale - una delle pene previste: <ul style="list-style-type: none"> • al precedente punto b) numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; • al punto precedente punto b) numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
f)	Condanne penali in stati esteri o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Correttezza degli esponenti aziendali**

In aggiunta al requisito di onorabilità, gli *Amministratori* e i *Sindaci*, devono soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

A tal fine, rilevano le condotte personali e professionali pregresse dell'esponente e, in particolare, eventuali violazioni di disposizioni in materia societaria, fallimentare, tributaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, usura, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché eventuali reati in materia di antiterrorismo e antimafia.

In tale ambito, sono presi in considerazione:

- procedimenti penali conclusi e/o pendenti;
- sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni;
- sanzioni amministrative;
- provvedimenti di decadenza o cautelari dell'autorità di vigilanza;
- incarichi presso soggetti a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa;
- incarichi presso imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- sospensioni o radiazioni da albi;
- misure di revoca per giusta causa;
- valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa;
- indagini in corso;
- informazioni negative all'interno della Centrale Rischi.

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini della correttezza degli esponenti, così come richiamate dall'art. 4 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

TAB. N. 2 - SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL CRITERIO DI CORRETTEZZA	
a)	Condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale.
b)	Condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
c)	Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.

TAB. N. 2 - SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL CRITERIO DI CORRETTEZZA

d)	Sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.
e)	Provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza.
f)	Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
g)	Svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.
h)	Sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.
i)	Valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
l)	Indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
m)	Informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Il verificarsi di una o più delle situazioni sopra indicate non comporta automaticamente la decadenza dell'esponente, ma richiede una valutazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che può portare a pronunciare la decadenza dall'incarico in presenza di *“situazioni che delineano un quadro grave, preciso e concordante con un pregiudizio di sana e prudente gestione della Banca e, in particolare, per la sua reputazione e per la salvaguardia della fiducia del pubblico”*.

A tale fine, L'Organo acquisisce riferimenti puntuali in ordine alle circostanze connesse alla vicenda oggetto d'indagine, allo stadio del procedimento penale e alle altre circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 4 del DM ai fini di formulare nel verbale, in conformità con l'art. 5 del DM, opportune valutazioni in merito al rispetto del profilo in parola.

1.2.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza

➤ Professionalità dei Consiglieri di Amministrazione

I candidati alla carica di Consigliere devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

A tal fine, rilevano le esperienze maturate, negli ultimi venti anni, nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (ovvero in società quotate assimilabili, per dimensioni e complessità alla Banca) attraverso:

- l'esercizio di attività di amministrazione e controllo o compiti direttivi;
- l'attività professionale svolta;
- l'insegnamento universitario.

In relazione al ruolo svolto (amministratore esecutivo o non esecutivo, presidente, amministratore delegato, se nominato), sono previsti requisiti di professionalità via via più stringenti in termini di complessità dell'attività svolta e di anni di esperienza maturati.

La professionalità deve essere posseduta da tutti gli esponenti ed è verificata sulla base di esperienze oggettivamente comprovate; pertanto, il difetto di professionalità comporta sempre la decadenza dell'esponente (*i.e.* non sono consentite valutazioni discrezionali).

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini della professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, così come richiamate dall'art. 7 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

TAB. N. 3 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Ruolo svolto	Attività svolte	Anni di esperienza
Consiglieri Esecutivi	Attività di amministrazione e controllo o compiti direttivi: a) nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile, in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta, a quella della Banca	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Consiglieri non esecutivi	Cfr. attività previste per i consiglieri esecutivi ovvero, anche alternativamente e in via rilevante: a) <i>attività professionali</i> in materie creditizie, finanziarie, mobiliari, assicurative o comunque funzionali all'attività della Banca; b) <i>attività di insegnamento universitario</i> in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività di settore; c) <i>funzioni direttive, dirigenziali o di vertice</i> presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza col settore creditizio-finanziario, di dimensioni e complessità comparabili con quelle della Banca	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cfr. Consiglieri esecutivi e non esecutivi	5 anni maturati negli ultimi 20 anni

TAB. N. 3 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Ruolo svolto	Attività svolte	Anni di esperienza
Amministratore Delegato / Direttore Generale (se nominato)	Cfr. Consiglieri esecutivi	5 anni maturati negli ultimi 20 anni

I requisiti di professionalità vengono preventivamente individuati e formalizzati dallo stesso Consiglio di Amministrazione che ne precisa, attraverso una specifica delibera, la composizione qualitativa ottimale e il profilo teorico dei candidati. Le risultanze dell'analisi di autovalutazione vengono messe a disposizione dei soci, affinché possano tenerne conto nella scelta dei candidati da proporre al ruolo di Consigliere di Amministrazione in sede di rinnovo delle cariche sociali.

➤ *Professionalità dei Sindaci*

I candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

A tal fine, è stabilito che almeno un sindaco su tre e almeno un sindaco supplente devono essere revisori legali che hanno esercitato l'attività per almeno 3 anni.

Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra le persone che abbiano esercitato per almeno 3 anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto MEF, ossia:

- a) attività professionali in materie creditizie, finanziarie, mobiliari, assicurative o comunque funzionali all'attività della Banca;
- b) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività di settore;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza col settore creditizio-finanziario, di dimensioni e complessità comparabili con quelle della Banca.

Per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

La professionalità deve essere posseduta da tutti gli esponenti ed è verificata sulla base di esperienze oggettivamente comprovate; pertanto, il difetto di professionalità comporta sempre la decadenza dell'esponente (*i.e.* non sono consentite valutazioni discrezionali).

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini della professionalità dei membri del Collegio Sindacale, così come richiamate dall'art. 9 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

TAB. N. 4 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI

Ruolo svolto	Attività svolte	Anni di esperienza
Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	Attività di revisione legale dei conti	3 anni di esperienza
Altri sindaci	Alternativamente attività di revisione legale o: a) <i>attività professionali</i> in materie creditizie, finanziarie, mobiliari, assicurative o comunque funzionali all'attività della Banca; b) <i>attività di insegnamento universitario</i> in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività di settore; c) <i>funzioni direttive, dirigenziali o di vertice</i> presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza col settore creditizio-finanziario, di dimensioni e complessità comparabili con quelle della Banca	3 anni di esperienza
Presidente del Collegio Sindacale	Cfr. Sindaci iscritti e altri sindaci	5 anni maturati

I requisiti di professionalità vengono preventivamente individuati e formalizzati dallo stesso Collegio che ne precisa, attraverso una specifica delibera, la composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo teorico dei candidati. Le risultanze dell'analisi di autovalutazione vengono messe a disposizione dei soci, affinché possano tenerne conto nella scelta dei candidati da proporre al ruolo di Sindaco in sede di rinnovo delle cariche sociali.

➤ *Competenza degli Esponenti Aziendali*

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i Consiglieri e i Sindaci devono essere in possesso anche dei criteri di competenza indicati nell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

In particolare, al fine di assicurare un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze, devono essere presi in considerazione la conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) e l'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) posseduti dai singoli esponenti in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzo e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;

- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

L'accertamento della competenza richiede una valutazione specifica da parte del Consiglio e del Collegio sull'idoneità della conoscenza teorica e dell'esperienza pratica acquisita rispetto alle caratteristiche e alle dimensioni della Banca; detta valutazione porta alla pronuncia della decadenza dall'incarico quando le informazioni acquisite sulle competenze dell'esponente delineino un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dello stesso a ricoprire l'incarico.

In sede di valutazione del requisito di professionalità e – ove applicabile – del criterio di competenza, gli Organi acquisiscono informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate dagli esponenti oggetto di verifica, avendo cura di ricondurle espressamente alle corrispondenti fattispecie rilevanti ai sensi del DM.

Le informazioni acquisite includono:

- sintetici riferimenti quali/quantitativi in merito alle mansioni svolte in concreto dall'esponente in ciascuna esperienza professionale, agli eventuali ruoli manageriali/di responsabilità/di coordinamento ricoperti, al contesto aziendale/professionale di riferimento;
- l'effettivo periodo di svolgimento di ciascuna esperienza;
- le competenze specialistiche maturate dall'esponente nel corso del proprio percorso professionale, accompagnate da una sintetica illustrazione delle esperienze professionali che ne hanno permesso lo sviluppo;
- ogni elemento idoneo a consentire l'espletamento di un'analitica valutazione comparativa tra il contesto aziendale in cui si è maturata l'esperienza e quello dell'ente in cui l'esponente ha assunto l'incarico, laddove la valorizzazione dell'esperienza in questione - ai fini della verifica dei requisiti - sia subordinata a una preventiva valutazione di equivalenza tra le due realtà imprenditoriali.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto MEF, è possibile omettere la valutazione sulla competenza per quegli esponenti che, avendo una professionalità particolarmente elevata o dal punto di vista qualitativo (es. amministratori non esecutivi in possesso dei più stringenti requisiti previsti per gli esecutivi) o in termini di durata delle esperienze pregresse (numero di anni superiore al minimo e maturati di recente), possono presumersi soddisfare il requisito di competenza.

Di seguito, sono declinate le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza degli esponenti aziendali:

TAB. N. 5 - CRITERI DI COMPETENZA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI Condizioni per l'applicazione della deroga ex art. 10, co. 4 del D.M. n. 169/2020			
AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1	3 anni (maturati negli ultimi 6 anni)	Altri sindaci	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
Altri non esecutivi	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)	Presidente	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)
Presidente CdA	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)	-	
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)		

1.2.3 Requisiti di indipendenza

Premessa

Tutti gli esponenti³ della Banca devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli esponenti, esecutivi e non esecutivi: l'esponente consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio. L'indipendenza di giudizio è un modello di comportamento, che si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'organo⁴, ed è richiesto per ogni membro dell'organo a prescindere dal fatto che il membro sia considerato o meno "indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari o di vigilanza che richiedono la

³ Le presenti disposizioni, che recepiscono le Linee guida elaborate dall'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, si applicano a tutti gli esponenti (Amministratori, Sindaci, Direttore Generale/AD) in coerenza con l'Art. 15 decreto MEF 169/2020 che richiede a «Tutti gli esponenti» di agire con piena "indipendenza di giudizio". Con riferimento al DG/AD, la valutazione dell'indipendenza di giudizio terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

⁴ Nel presente documento il riferimento all'"organo" e all'"organo competente" va inteso come il Consiglio di Amministrazione se si tratta di valutazione dell'indipendenza di un amministratore e del direttore generale o il Collegio sindacale se si tratta di valutare quella di un sindaco.

presenza nel Consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).

L'organo competente valuta, nel contesto delle verifiche sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità, le circostanze e i fatti rilevanti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 (di seguito DM 169/2020 o DM), nonché la condotta tenuta in concreto dagli esponenti durante la loro permanenza in carica, focalizzandosi in particolare su eventuali circostanze nelle quali l'esponente abbia dato prova di non avere contribuito attivamente allo svolgimento dei compiti in seno agli organi di cui è componente, ovvero di non avere adottato giudizi ragionevoli, oggettivi e indipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità.

L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse, effettivi o potenziali, di cui il singolo esponente sia portatore, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

1.2.3.1 Indipendenza e indipendenza di giudizio (artt. 13, 14 e 15 DM 169/2020)

L'indipendenza è un requisito di cui ogni esponente aziendale deve essere in possesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, Testo Unico Bancario e che nel DM 169/2020 assume differenti declinazioni. Il DM, più specificamente, disciplina:

- i) **all'art. 13:** l'indipendenza "di alcuni consiglieri di amministrazione", quali membri 'indipendenti' la cui presenza sia richiesta da "disposizioni di legge o regolamentari"(almeno un quarto dei componenti l'organo di supervisione strategica: Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, Sez. IV, Titolo IV, Cap. 1, par. 2.2, lett.c);
- ii) **all'art. 14:** i requisiti di indipendenza dei sindaci, stabilendo che chi si trovi in una delle situazioni ivi specificamente elencate non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale;
- iii) **all'art. 15:** l'"Indipendenza di giudizio e sua valutazione" di "Tutti gli esponenti".

1.2.3.2 Indipendenza di giudizio (art. 15 DM 169/2020)

Relativamente all'indipendenza di giudizio, di cui al precedente punto sub iii), l'art. 15, comma 2, del DM dispone che: «**Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b), c), h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.**

Riguardo all'indipendenza di giudizio, di seguito sono sintetizzati i relativi requisiti ex art. 15 DM 169/20:

TAB. N. 6 - INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 15 DM 169/20

Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza di giudizio	Valutazione ai fini dell'indipendenza di giudizio
Personale	Art. 13, co. 1, lett. a)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui di seguito.	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare
Professionale	Art. 13, co. 1, lett. b)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è un partecipante della Banca	Non applicabile alla BPF
	Art. 13, co. 1, lett. c)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato <ul style="list-style-type: none"> ricopre o ha ricoperto presso società controllate dalla Banca incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso società controllate dalla Banca. 	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare
Altre – Finanziario, patrimoniale, commerciale/ professionale	Art. 13, co. 1, lett. h)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto con (i) la Banca, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dalla Banca o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi:	
			<i>h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato</i>	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare
			<i>h.2) rapporti di natura finanziaria</i>	Se superiori alle soglie di materialità indicate, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare. Per i Sindaci il superamento della soglia impedisce l'assunzione dell'incarico, ex art. 14 DM 169/20
			<i>h.3) rapporti di natura patrimoniale</i>	
			<i>h.4) rapporti di natura commerciale o professionale</i>	

TAB. N. 6 - INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 15 DM 169/20				
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza di giudizio	Valutazione ai fini dell'indipendenza di giudizio
Altre – Politico	Art. 13, co. 1, lett. i)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più incarichi di natura elettivo-rappresentativa ⁵ .	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare

1.2.3.3 Requisiti degli Amministratori Indipendenti (artt. 13 DM 169/2020)

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, almeno un quarto dei consiglieri deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Al riguardo, rileva la definizione di indipendenza prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, secondo cui è considerato "indipendente" il consigliere non esecutivo in capo al quale non sussiste alcuna delle situazioni (di diritto o di fatto, personali o professionali) elencate dall'art. 13 e sintetizzate nella Tabella *infra*, ferme restando le norme transitorie previste dalla normativa per la sua applicazione.

Ai fini della lett. h), la Banca ha definito le soglie oltre le quali, in presenza di conflitti di interesse di natura finanziaria /patrimoniale / commerciale o professionale, l'amministratore è da considerarsi "non-indipendente ex art. 13 DM 169/20".

TAB. N. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – REQUISITI DI INDIPENDENZA FORMALE ex art 13				
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
Personale	Art. 13, co. 1, lett. a)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui di seguito.	Se sì, l'amministratore non è indipendente

⁵ Rientrano in tale ambito i seguenti incarichi: (1) Membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (2) Assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca e del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza.

TAB. N. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – REQUISITI DI INDIPENDENZA FORMALE ex art 13				
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
Professionale	Art. 13, co. 1, lett. b)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è un partecipante della Banca	Non applicabile alla BPF
	Art. 13, co. 1, lett. c)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato <ul style="list-style-type: none"> ricopre o ha ricoperto presso società controllate dalla Banca incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, <i>oppure</i> ha ricoperto, per più di nove anni, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso società controllate dalla Banca. 	Se sì, l'amministratore non è indipendente
	Art. 13, co. 1, lett. d)	Nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato ha ricoperto l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
	Art. 13, co. 1, lett. e)	Al momento della nomina	L'esponente nominato ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario.	Non applicabile alla BPF
	Art. 13, co. 1, lett. f)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi dodici anni	L'esponente nominato ha ricoperto per più di nove anni, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso la Banca.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
	Art. 13, co. 1, lett. g)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
Altre – Finanziario, patrimoniale, commerciale/ professionale	Art. 13, co. 1, lett. h)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto con (i) la Banca, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dalla Banca o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi:	
			<i>h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato</i>	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati /da adottare
			<i>h.2) rapporti di natura finanziaria</i>	Se superiori alle soglie di materialità

TAB. N. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – REQUISITI DI INDIPENDENZA FORMALE ex art 13				
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
			<i>h.3) rapporti di natura patrimoniale</i>	indicate, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/ da adottare.
			<i>h.4) rapporti di natura commerciale o professionale</i>	
	Art. 29 Statuto	Al momento della nomina	L'esponente nominato è socio o amministratore di una società o entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
Altre – Politico	Art. 13, co. 1, lett. i)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più incarichi di natura elettivo-rappresentativa ⁶ .	Se sì, l'amministratore non è indipendente

Il venir meno del requisito di indipendenza, quale sopra definito, in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo le norme statutarie, e nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

1.2.3.4 Requisiti di indipendenza dei sindaci (art. 14 DM 169/20)

Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, per assumere l'incarico i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Al riguardo, rileva la definizione di indipendenza prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, secondo cui è considerato "indipendente" il sindaco in capo al quale non sussiste alcuna delle situazioni elencate dall'art. 14, co. 1, lett. a), b) e c) che, a sua volta, rimanda all'art. 13, co 1 lett. b), g) e h); dette situazioni sono sintetizzate nella Tabella *infra*.

⁶ Rientrano in tale ambito i seguenti incarichi: (1) Membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (2) Assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca e del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Non può assumere l'incarico di componente del Collegio Sindacale chi non è considerato indipendente ai sensi del citato art. 14 del DM 169/20 al momento della nomina.

Ai fini del presente paragrafo, con specifico riferimento a eventuali situazioni di conflitto di interesse di natura finanziaria /patrimoniale / commerciale o professionale, la Banca ha definito, ai fini della lett. h) dell'art. 13 co. 1, le soglie oltre le quali il sindaco è da considerarsi "non-indipendente" e per le quali si rimanda al successivo § 1.2.3.5.

TAB. N. 8- COLLEGIO SINDACALE – INDIPENDENZA FORMALE EX ART. 14 DM 169/20			
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
Professionale	Art. 14, co. 1, lett. a) e art. 13, co. 1, lett. b)	L'esponente nominato è un partecipante della Banca	Non applicabile alla BPF
	Art. 14, co. 1, lett. a) e art. 13, co. 1, lett. g)	L'esponente nominato è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione.	Se sì, il sindaco non è indipendente
Altre – Finanziario, patrimoniale, commerciale/ professionale	Art. 14, co. 1, lett. a) e art. 13, co. 1, lett. h)	L'esponente nominato intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto con (i) la Banca, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dalla Banca o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi:	Se superiori alle soglie di materialità di seguito indicate, deve essere discussa caso per caso l'indipendenza dell'esponente
		h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	
		h.2) rapporti di natura finanziaria	
		h.3) rapporti di natura patrimoniale	
		h.4) rapporti di natura commerciale o professionale	
Personale	Art. 14, co. 1, lett. b)	L'esponente nominato è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), g) e h) o nella lettera c) dell'art. 14, co. 1.	Se sì, il sindaco non è indipendente
Professionale	Art. 14, co. 1, lett. c)	Ricopre o ha ricoperto, negli ultimi 5 anni, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca (non applicabile alla BPF), la Banca, o società da questa controllata.	Se sì, il sindaco non è indipendente

1.2.3.5 Rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale degli esponenti (art. 13, co. 1, lett.h, DM 169/2020).

Considerato che le casistiche di cui alle lettere a), b), c) ed i) dell'art. 13 del DM sono già sufficientemente dettagliate, le seguenti disposizioni riguardano la fattispecie di cui alla lett. h) dell'art. 13, per quanto concerne i rapporti di natura finanziaria, patrimoniale e professionale, in linea con i richiamati Orientamenti di Vigilanza e le linee guida dell'Associazione nazionale fra le Banche Popolari.

Ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. h) del DM rileva, quale potenziale situazione di non-indipendenza, quella relativa all'esponente che:

«h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, (...) rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, **tali da comprometterne l'indipendenza**».

Il DM 169/2020 non definisce parametri o criteri quantitativi che indichino quali rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale siano “tali da compromettere l'indipendenza” degli esponenti e ne rimette dunque l'identificazione agli intermediari.

A tali fini, la Banca, relativamente ai rapporti sia di natura finanziaria che patrimoniale, ha individuato **una soglia assoluta di materialità** al cui superamento il rapporto intrattenuto dall'esponente con la Banca e con gli altri soggetti rilevanti di cui all'art. 13, co.1, lett. h) del DM, potrebbe condurre a una situazione di non- indipendenza. Ferma restando la discrezionalità e la necessità di valutazione caso per caso, si indicano di seguito le soglie di attenzione.

-Rapporti di natura finanziaria.

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria, l'esponente è tenuto a rendere alla Banca le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, co. 2, del DM, attraverso la compilazione del questionario “Fit and Proper” diffuso dalla Banca d'Italia, ed in particolare dell'Allegato 3A “Rapporti di natura finanziaria”, riguardanti le esposizioni dirette e indirette di cui l'esponente e gli altri soggetti connessi richiamati dall'art. 13, co. 1, lett.a) del DM siano titolari.

Ai fini del presente documento si considerano **dirette** le esposizioni la cui titolarità sia in capo all'esponente o ai soggetti connessi richiamati dall'art. 13, co.1, lett. a) del DM **i.e.** coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza *more uxorio*, parente o affine entro il quarto grado.

Si considerano **indirette** le esposizioni intrattenute tramite:

- i) società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate dall'esponente, dal coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivente *more uxorio*, o da suoi parenti o affini entro il quarto grado;
- ii) società in cui l'esponente detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto;
- iii) società in cui l'esponente riveste una carica di amministrazione, direzione o controllo.

Ferma restando la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, di norma si considerano non rilevanti i finanziamenti, concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di *pricing* adottata dalla Banca che siano *performing* e che siano di importo inferiore a 200.000 euro⁷ (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante).

Per quanto riguarda le **esposizioni dirette**, come sopra definite, la titolarità di rapporti di **mutuo ipotecario** concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di *pricing* adottata dalla Banca che siano *performing* eccedenti l'importo di **un milione di euro**, da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante, potrà risultare ostativa alla sussistenza dell'indipendenza di giudizio dell'esponente; per quanto riguarda **gli altri rapporti di natura finanziaria, diversi dal mutuo ipotecario**, la soglia di materialità si attesta su importi inferiori, di norma **non eccedenti 500.000 euro**. **Rimane ferma la necessità di valutazione caso per caso** da parte dell'Organo competente, tenendo conto della situazione complessiva dell'esponente nonché del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda le **esposizioni indirette**, ai fini della valutazione, l'Organo competente terrà conto dell'indebitamento delle società e/o delle imprese di cui al successivo paragrafo, lett. da i) a iii), individualmente e/o complessivamente considerate; se l'esposizione è superiore ad un milione di euro, non dovrà rappresentare più del 30% delle esposizioni complessive, inteso come accordato o affidato, intrattenute dallo stesso esponente e dalle predette società e/o imprese nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi.

Rapporti di natura patrimoniale

Relativamente ai rapporti di natura patrimoniale, ferma restando la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, di norma si considerano non rilevanti:

- a) i rapporti attivi (depositi, obbligazioni,) a condizioni standard o di mercato per tali intendendosi quelle praticate per operazioni di analoga natura o rischio alla clientela di profilo equivalente a quella dell'esponente;

⁷ In linea con la Guida BCE "Guide to fit and proper assessments", dicembre 2021 (par. 3.3.2, nota 34 e par. 3.3.2.3).

- b) la titolarità, diretta o indiretta, i.e. per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persone interposte⁸, di partecipazioni in misura non superiore al 20% del patrimonio dell'esponente.

Rapporti di natura professionale e commerciale

Relativamente ai rapporti di natura professionale e commerciale, **ferma restando la necessità di valutazione caso per caso**, l'indipendenza di giudizio potrebbe essere inficiata se l'esponente intrattiene, direttamente o indirettamente⁹, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un Partecipante nella Banca¹⁰ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, relazioni commerciali o professionali, diverse dalla carica, che superano in percentuale il 20% del reddito dell'esponente. L'esponente sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività professionali, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

1.2.3.6 Valutazione dell'indipendenza di giudizio, presidi e azioni di rimedio

In sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB, nonché in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale verificano partitamente e analiticamente, fra l'altro, tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario in capo agli esponenti oggetto di rispettiva verifica.

L'Organo competente, in applicazione del principio di proporzionalità, valuterà le seguenti circostanze:

- i) per quanto riguarda i rapporti di cui siano titolari i parenti dell'esponente, del grado di prossimità del legame di parentela, considerando meno rilevanti i legami di grado superiore al secondo o le partecipazioni con quote minoritarie rispetto alle altre tipologie di legami;
- ii) per quanto riguarda le esposizioni indirette, che l'indebitamento delle società e/o delle imprese di cui al paragrafo 3.1, lett. da i) a iii), individualmente e/o complessivamente considerate, sia contenuto entro il 15% del patrimonio netto;

⁸ In conformità alla definizione di "partecipazione indiretta" di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e s.m.i., Parte III, cap. 1.

⁹ Si considerano indirette le relazioni commerciali e professionali intrattenute dall'esponente tramite: i) società o entità commerciali controllate dall'esponente o comunque direttamente riconducibile all'esponente; ii) società o un'entità commerciale nella quale l'esponente detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto; iii) società o entità commerciali in cui l'esponente rivesta una carica di amministrazione, direzione o controllo; iv) studi professionali di cui l'esponente sia partner o associato.

¹⁰ La figura del "Partecipante" non è configurabile nelle Banche popolari cooperative con riferimento ai soci cooperatori dal momento che l'art. 30, comma 2, TUB prevede che ciascun Socio o Azionista possa detenere un numero di azioni massimo pari all'1% del capitale sociale; tale qualifica potrebbe invece essere assunta dal 'Socio finanziatore' qualora vengano emesse, previa autorizzazione della Banca d'Italia, azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150 quater TUB.

iii) per quanto riguarda le esposizioni dirette, della presenza di rilevanti consistenze patrimoniali o di flussi di cassa tali da non far considerare problematica l'esposizione dell'esponente e/o dei soggetti connessi richiamati dall'art. 13, co.1, lett. a) del DM.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza l'organo competente potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun esponente, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi rispetto a quelli sopra indicati che privilegino comunque la sostanza sulla forma, fornendone adeguata e analitica motivazione nel verbale.

Al presente documento si affianca il "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" della Banca, ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interesse, della loro rilevanza e delle misure da adottare per la gestione degli stessi.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo; ciò si verifica soltanto quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante che non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente sulla base delle politiche approvate e dei presidi ad hoc definiti dalla Banca per far fronte alla specifica situazione.

In proposito, se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'Organo competente, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, può:

- a) individuare di ulteriori e più efficaci;
- b) prevedere azioni di rimedio quali:
 - i) il monitoraggio trimestrale o semestrale dell'esposizione per verificarne l'andamento;
 - ii) la presentazione di un piano di riduzione dell'esposizione entro un congruo termine, ferma restando la considerazione dell'effettivo potere, da parte dell'esponente, di incidere sulle decisioni dei soggetti collegati (ad es. cariche rivestite in consessi non monocratici che deliberano a maggioranza, persone fisiche non facenti parte del ristretto nucleo familiare, ecc.);
- c) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese eventuali deleghe.
- d) prevedere l'astensione dell'esponente dal voto su questioni in cui il medesimo si trovi in conflitto di interessi. In particolare, le situazioni identificate dal Consiglio di amministrazione verranno mappate tra le casistiche da gestire con le medesime procedure aziendali previste per le parti correlate ed i soggetti collegati.

Solo se le misure sub a), b), c) e d) non vengano adottate o siano insufficienti ad eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente, sentito preventivamente l'interessato, dichiara la decadenza dell'esponente.

Tutti i candidati esponenti sono tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto MEF, attraverso la compilazione del questionario 'Fit and Proper' diffuso dalla Banca d'Italia, e ad indicare le motivazioni per cui a loro avviso eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficino in concreto la loro autonomia di giudizio.

Fermi restando i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio degli organi di amministrazione e controllo della Società, si raccomanda che:

- a) al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo;
- b) i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.

1.2.4 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi

Il Presente paragrafo recepisce le "Linee Guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti" elaborato dall'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.

La disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti¹¹ devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati, ove essi ne siano componenti.

Le Disposizioni sul Governo societario della Banca d'Italia richiedono che: «Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte» (Circolare n. 285/2013 e s.m.i., Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett. g).

¹¹ Le presenti linee guida si rivolgono a tutti gli esponenti (amministratori, sindaci, D.G./A.D.) in coerenza con l'Art. 16 decreto MEF che richiede a «Ciascun esponente» di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ed alla Circolare 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett.g. Con riferimento al Direttore generale, la valutazione terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

L'art. 16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 del Testo unico bancario¹², dispone che ciascun esponente debba dedicare "tempo adeguato" allo svolgimento dell'incarico. Ciascun Organo¹³ della Banca deve effettuare una stima del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico (che varia in ragione del ruolo da ricoprire) e valuta la sussistenza di tale requisito, fermo restando che esso non ha rilievo autonomo ai fini della eventuale pronuncia della decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri prescritti.

A presidio della sussistenza dell'adeguata dedizione di tempo all'incarico presso la Banca, è richiesto che l'esponente ricopra un limitato numero di incarichi in altre società o enti. In proposito, si evidenzia che la disciplina delineata dall'art. 17 del d.m. 169/2020¹⁴ trova applicazione esclusivamente nei confronti delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa mentre è orientativa per le altre Banche. Per le banche diverse da quelle di maggiore dimensione i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti andranno dunque individuati in applicazione del principio di proporzionalità.

Alla luce del vigente quadro normativo, il presente documento provvede ad individuare alcuni orientamenti sia relativamente a delle soglie di attenzione concernenti il numero indicativo degli incarichi che un esponente, oltre alla carica ricoperta nella Banca, può ricoprire, sia relativamente alla disponibilità di tempo indicativa che ciascun esponente deve dedicare allo svolgimento del proprio ruolo nella Banca.

Quanto al numero degli incarichi (c.d. disponibilità di tempo quantitativa), si ritiene opportuno tenere conto della funzione svolta dall'esponente nella Banca dando rilievo alle diverse tipologie di cariche e di ruolo (Presidente del Cda, A.D., D.G., amministratore esecutivo, non esecutivo, sindaco) nonché della complessità di ciascun tipo di incarico ricoperto in altre società, in rapporto alla tipologia e alle dimensioni della società (società bancaria, finanziaria o assicurativa non in concorrenza, quotata, società commerciale di rilevanti dimensioni) ed alla partecipazione a comitati e gruppi di lavoro interni.

Per società commerciale di rilevanti dimensioni, nel presente documento, si intendono le società con un patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro¹⁵.

¹²L'art. 26, comma 2 TUB dispone che gli esponenti devono «dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca»; l'art. 26, comma 3, lett. e, TUB demanda al decreto di attuazione del MEF, sentita la Banca d'Italia, di individuare «limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario».

¹³ Nel presente documento il riferimento all' "Organo" e all' "Organo competente" va inteso come il Consiglio di Amministrazione se si tratta della stima dell'impegno richiesto e/o della valutazione della disponibilità di tempo degli amministratori e del Direttore generale ovvero come il Collegio sindacale per i sindaci.

¹⁴ Nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa ciascun esponente può ricoprire contemporaneamente in banche e in altre società commerciali soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi: a) un incarico esecutivo con due incarichi non esecutivi; oppure b) quattro incarichi non esecutivi (art. 17, co. 1, DM 169/2020).

¹⁵ In conformità con la classificazione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione, gestione e controllo¹⁶; per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio: Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di Comitati Esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Quanto al tempo da dedicare all'incarico presso la Banca (c.d. disponibilità di tempo qualitativa), appare opportuno tenere conto dell'esperienza pregressa dell'esponente, del livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi, del suo ruolo all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente); delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare; del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa e del tempo necessario alla loro preparazione; del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni; della necessità di garantire un adeguato buffer di tempo da dedicare ad induction e training e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Resta naturalmente fermo il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod. civ. nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (divieto di "interlocking").

1. Disponibilità di tempo quantitativa

In sede di verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 26 Testo Unico Bancario nonché in sede di Autovalutazione, l'Organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi in capo agli esponenti oggetto di verifica. Ciò in quanto fra i fattori che possono condizionare il tempo che un esponente è in grado di dedicare allo svolgimento delle proprie funzioni vi è il numero di incarichi svolti presso altri enti. L'organo competente è dunque tenuto a valutare se il tempo che ciascun esponente può dedicare all'incarico è idoneo all'efficace svolgimento dello stesso, tenuto conto anche del numero di incarichi detenuti dall'esponente, considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo.

L'Organo competente presta dunque particolare considerazione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall'esponente: in proposito, vengono indicate di seguito - lettere da a) a e) - alcune soglie di attenzione, fermo restando quanto stabilito nel documento sulla composizione quali/quantitativa degli Organi.

In caso di superamento dei limiti previsti nel Regolamento, l'Organo competente valuta se la situazione oggetto di verifica non sia tale da inficiare l'effettiva disponibilità di tempo dell'esponente - anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca stessa, ovvero prendendo le opportune deliberazioni - e ne fornisce adeguata spiegazione, tenendo altresì conto a tal fine anche

¹⁶ In coerenza con l'art. 1, comma 1, lett. h) del decreto 169/2020 MEF che definisce "incarichi" quelli: presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; presso il collegio sindacale; di direttore generale, comunque denominato.

della tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dall'esponente al di fuori della Banca (ad esempio se titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno oppure se esercita la libera professione) ¹⁷.

È riservata comunque a ciascun Organo la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi da parte dei propri componenti, in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, l'Organo competente si esprime all'unanimità con delibera motivata e la verifica della disponibilità di tempo deve essere condotta con cadenza almeno semestrale.

Resta fermo che anche qualora l'esponente ricopra un numero di incarichi che non eccedono i limiti e/o le soglie di seguito individuati, l'Organo competente dovrà comunque valutare se sia assicurata da parte dell'esponente l'adeguata dedizione di tempo al proprio incarico presso la Banca.

Si indicano di seguito le soglie di attenzione relativamente agli incarichi che i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale possono ricoprire contemporaneamente:

a) Presidente del CdA

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, 1 incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 7 incarichi complessivi, di cui non più di 1 incarico esecutivo, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

b) Amministratore delegato (se nominato)/D.G.

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 5 incarichi non esecutivi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

c) Amministratori esecutivi

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, 1 incarico esecutivo e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 8 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella banca, di cui non più di 2 incarichi esecutivi e 6 incarichi non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

d) Amministratori non esecutivi:

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in

¹⁷ Il relativo verbale andrà trasmesso alla Banca d'Italia

concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca, di cui non più di 3 esecutivi e 7 non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

e) Sindaci

- oltre alla carica ricoperta nella Banca, 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca, di cui non più di 3 incarichi esecutivi e 7 incarichi non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione) 18.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

Non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

(i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;

(ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti;

(iii) quale sindaco supplente.

2. Disponibilità di tempo qualitativa

Tutti gli esponenti devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca. A tal fine, fermo restando il numero massimo degli altri incarichi presso altre società o enti, in sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB nonché in sede di autovalutazione, l'Organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, la disponibilità di tempo in termini qualitativi in capo agli esponenti¹⁹ oggetto di verifica.

- Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. Il time commitment dell'esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

¹⁸ Per quanto riguarda i sindaci i limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati oltre che dall'art. 16 del Decreto MEF anche dall'art. 148-bis del TUF, dall'art. 144 duodecies e ss. (Allegato 5 bis) del Regolamento Emittenti Consob in quanto le banche popolari rientrano nella categoria delle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

¹⁹ Il riferimento è a tutti gli esponenti: amministratori, sindaci, AD/DG.

- del ruolo dell'esponente all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa; nel caso dei sindaci, anche della partecipazione alle riunioni del CdA e del CE (se nominato);
- oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di ciascuno dei Comitati, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio, Collegio e di Comitato;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- della necessità di garantire un adeguato buffer di tempo da dedicare ad induction e training e per far fronte a possibili attività straordinarie.

- Al fine di consentire all'Organo competente una valutazione della disponibilità di tempo, da richiedere ai candidati esponenti e, a questi ultimi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, occorre considerare il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio di amministrazione, dei Comitati e del Collegio sindacale, misurati con riferimento alla media dei tre esercizi precedenti.

- Al riguardo, muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo eventualmente dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui, può essere stimato²⁰, il tempo necessario (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo senza ulteriori approfondimenti o misure di rimedio:

Amministratori

	Giorni annui per CDA	Giorni annui per partecipazione a Comitati	TOTALE GIORNI ANNUI STIMATI
PRESIDENTE DEL CDA (presenza e preparazione)	160		160
AMM.RE ESECUTIVO (presenza e preparazione)	72		72
AMM.RE NON ESECUTIVO	48		48
AMM.RE COMPONENTE DI COMITATI	48	8	56
AMM.RE COORDINATORE DI COMITATI	48	12	60

Per l'Amministratore Delegato è richiesto un impegno full-time, fermi restando gli ulteriori incarichi consentiti.

Sindaci

	Giorni annui per Collegio Sindacale	Giorni annui per CDA	TOTALE GIORNI ANNUI STIMATI
PRESIDENTE DEL COLLEGIO (presenza e preparazione)	36	12	48
SINDACO (presenza e preparazione)	30	12	42

²⁰ Considerato che, di norma, il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, con possibilità di n. 2 riunioni mensili di prassi, il Collegio sindacale ogni 90 giorni e che i sindaci partecipano alle riunioni del Cda e del CE.

La Banca deve assicurare che i candidati a ricoprire la carica siano ben consapevoli del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace espletamento dell'incarico.

Come disposto dall'art. 16, DM 169/2020, comma 1, ciascun candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, di Sindaco e di AD/DG, al momento della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti successivamente alla nomina dovrà:

- comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti;
le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono;
- dichiarare per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.

CAPO II – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

L'idoneità degli esponenti costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

Gli aspetti procedurali da osservare ai fini della valutazione degli Esponenti sono disciplinati nelle specifiche Disposizioni di Vigilanza sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ove sono previste le due distinte procedure per la verifica dei requisiti, di seguito descritte.

2.1. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

A. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, entro trenta giorni dalla nomina (valutazione *ex post*), verificano, ciascuno per le proprie competenze, la sussistenza dei requisiti di idoneità degli amministratori e dei sindaci, indicando nel verbale della riunione un puntuale e analitico riscontro delle considerazioni effettuate, nonché delle motivazioni in base alle quali i rispettivi organi ritengono soddisfatti i requisiti e criteri di idoneità.

Il Consiglio ed il Collegio decidono in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiarano la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

Una volta effettuata la valutazione, copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla valutazione alla Banca d'Italia, unitamente ai *curriculum vitae* degli esponenti, al *privacy statement* e alle altre informazioni richieste dalla Banca d'Italia (es. questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli esponenti ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche in base all'analisi compiuta e alle eventuali misure adottate dalla Banca, e potrà comunicare l'eventuale decadenza per difetto entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso verbale di valutazione.

Inoltre, qualora gli Amministratori ed i Sindaci siano coinvolti in provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal richiamato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, il Consiglio ed il Collegio ne deve dare riservata informativa alla Banca d'Italia.

Infine, in caso di sussistenza di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 201/2011 (divieto di *interlocking*), il Consiglio ed il Collegio dovranno dichiarare, ciascuno per gli ambiti di competenza, la decadenza dall'ufficio dell'amministratore o del sindaco e darne comunicazione a Banca d'Italia, qualora l'Esponente non abbia esercitato l'opzione fra le cariche incompatibili, entro il termine per la verifica dei requisiti

Il procedimento di verifica *ex post* previsto per la valutazione dell'idoneità degli esponenti di nomina assembleare, si applica anche per valutare l'*idoneità del Presidente del Consiglio di Amministrazione*, in quanto l'attribuzione del ruolo di presidente avvenuta in corso di mandato costituisce un evento sopravvenuto²¹. Se la suddetta attribuzione avviene dopo la nomina assembleare ma prima che l'idoneità dell'esponente interessato sia stata valutata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione, la valutazione di idoneità, condotta secondo la procedura *ex post*, include anche la valutazione circa l'idoneità a ricoprire quel particolare ruolo.

La *valutazione dei sindaci supplenti* è condotta al momento della nomina ed in presenza di eventi sopravvenuti²²; non viene ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo. In tal caso, entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, la Banca comunica alla Vigilanza l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina, quali, a titolo esemplificativo, la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Qualora gli eventi sopravvenuti siano idonei ad incidere sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del sindaco supplente, gli stessi sono oggetto di valutazione al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo (*cfr.* § 3 del provvedimento del 4 maggio del 2021 della Banca d'Italia).

In caso di *assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo*, lo stesso deve essere soggetto a valutazione preventiva dell'Organo competente e nel rispetto delle indicazioni e del processo tempo per tempo definito dall'Autorità di Vigilanza²³. A tal riguardo, va tenuto presente che:

- se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella Banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità;
- viceversa, se un esponente già in carica presso la Banca intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo, l'incarico aggiuntivo non può essere assunto prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni.

Ai fini della valutazione di cui sopra, l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro: *a)* la circostanza che l'esponente ricopra nella Banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari; *b)* la dimensione, l'attività e la complessità della Banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; *c)* la durata dell'incarico aggiuntivo; *d)* il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

Restano ferme le previsioni in tema di cumulo degli incarichi, nonché i divieti di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'art. 36 della L. 214/2011.

²¹ Cfr. Disposizioni di Vigilanza sulla procedura di valutazione dei requisiti degli esponenti, Sezione II, par. 1.11, punto (i).

²² Ai sensi del §3 del provvedimento del 4 maggio del 2021 della Banca d'Italia.

²³ Cfr. § 4 del provvedimento del 4 maggio del 2021 della Banca d'Italia.

B. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea

La procedura si applica per valutare l'idoneità degli amministratori nominati per cooptazione ex art. 2386 c.c., nonché del Direttore Generale quando la nomina, ai sensi dell'art. 2396 c.c., è assegnata al Consiglio di Amministrazione per disposizione statutaria (art. 36 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dell'Amministratore / Direttore Generale prima della nomina (valutazione *ex ante*).

Una volta effettuata la valutazione, copia del verbale della riunione consiliare è trasmessa, dal Consiglio di Amministrazione alla Banca d'Italia, unitamente ai *curriculum vitae* degli esponenti, al *privacy statement* e alle altre informazioni richieste (es. questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

La nomina dell'esponente non può essere perfezionata prima di 90 giorni²⁴ dall'invio del verbale alla Banca d'Italia che, entro tale termine, può:

- comunicare in via anticipata l'esito positivo della valutazione condotta; in tal caso, l'Amministratore può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione;
- comunicare alla Banca la sussistenza di eventuali motivi ostativi alla nomina;
- chiedere al Consiglio di Amministrazione di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale.

L'avvenuta nomina viene poi comunicata alla Banca d'Italia entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza dell'amministratore, che si conclude entro 30 giorni, ove:

- l'amministratore sia stato nominato nonostante i motivi ostativi rappresentati dalla Banca d'Italia
- le misure individuate o adottate dal Consiglio di Amministrazione su richiesta della Banca d'Italia siano ritenute insufficienti o inadeguate

In casi eccezionali di urgenza²⁵ analiticamente valutati e motivati dal Consiglio di Amministrazione e, ove presenti, dai Consiglieri Indipendenti, la nomina può essere effettuata prima che il Consiglio abbia valutato l'idoneità del Consigliere. In tale circostanza, le ragioni di urgenza sono descritte nel verbale

²⁴ Termine non procedimentale quindi non suscettibile di interruzione o sospensione.

²⁵ Il provvedimento di Banca d'Italia del 4 maggio 2021 prevede, a titolo esemplificativo, i seguenti casi di urgenza: l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti; la cessazione inattesa della carica di un responsabile di una funzione aziendale di controllo e l'esigenza di provvedere celermente alla sua sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa.

della riunione consiliare e la valutazione dell'idoneità segue l'iter previsto al punto A "Procedura per la valutazione dell'idoneità degli amministratori di nomina assembleare".

* * *

Per entrambe le procedure di cui al punto A) e B), valgono le seguenti modalità operative:

- gli organi competenti acquisiscono dagli interessati la documentazione comprovante la propria idoneità, anche in forma di dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000;
- è rimessa alla responsabilità dei degli organi competenti la valutazione della completezza, dell'accuratezza e dell'attendibilità probatoria della documentazione;
- l'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati, con la rispettiva astensione, e deve risultare dal verbale della riunione. Il verbale fornisce un puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonché le motivazioni in base alle quali i rispettivi Organi ritengono soddisfatti i requisiti e i criteri previsti nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169; inoltre, indica le misure correttive eventualmente adottate, gli elementi informativi e la documentazione analizzata. Tali misure correttive, di norma, devono prevedere la conclusione, ove possibile, in tempo utile per poterne apprezzare gli effetti entro i termini per la conclusione del processo di verifica (i.e. 90 o 120 giorni dalla trasmissione del verbale di verifica, a seconda del caso) di competenza della Banca d'Italia. Nel caso in cui il completamento richieda tempi più lunghi, gli esponenti o l'ente formalizzano – sempre in sede di verifica – il proprio impegno ad assicurarne la realizzazione entro tempistiche predefinite.

Di seguito è riportata, a titolo non esaustivo, la Tabella relativa ai presidi di mitigazione da adottarsi nel caso di carenze e/o di anomalie:

TAB. N. 9- AZIONI DI RIMEDIO	
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA	- Predisposizione, esecuzione e monitoraggio di un piano formativo (da parte di Associazioni e/o Consorzi di categoria, e/o primari Enti di formazione) sugli aspetti per i quali si ravvisi necessità, con sottoscrizione per accettazione da parte dell'Esponente interessato ed impegno alla frequenza
REQUISITO DI INDIPENDENZA	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione, esecuzione e monitoraggio di un piano di riduzione delle esposizioni e/o dei rapporti entro un termine prestabilito, tenuta presente la possibilità effettiva da parte dell'Esponente di incidere sulle decisioni dei soggetti collegati - Modificazione-se del caso- di ruoli e/o deleghe dell'Esponente - Astensione dal voto da parte dell'Esponente sulle questioni in cui il medesimo si trovi in conflitto di interessi
INTERLOCKING	- Esercizio dell'opzione fra le cariche entro il termine della verifica

TAB. N. 9- AZIONI DI RIMEDIO

DISPONIBILITÀ DI TEMPO ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	- Rinuncia e/o impegno alla stessa per alcune delle cariche/incarichi ricoperti, in modo da garantire il tempo necessario individuato
--	---

Si riporta, di seguito, un prospetto della documentazione minima da acquisire²⁶.

TAB. N. 10- DOCUMENTAZIONE MINIMA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA²⁷	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato generale del casellario giudiziale - Certificato dei carichi pendenti - Certificato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, oppure relativa dichiarazione sostitutiva - Dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 3 (Requisiti di onorabilità degli esponenti) e 4 (Criteri di correttezza degli esponenti) del D.M. 23 novembre 2020, n. 169
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA²⁸	- Curriculum Vitae sottoscritto dall'interessato con evidenza delle informazioni di cui all'art. 7 (Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione), all' art. 9 (Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale) e all'art. 10 (Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione) del D.M. 23 novembre 2020, n. 169
REQUISITO DI INDIPENDENZA²⁹	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione dell'interessato sulle situazioni di cui agli art. 13 (Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione) e 14 (Requisiti di indipendenza dei sindaci) del D.M. 23 novembre 2020, n. 169 - Nel caso di professionisti, elenco di clienti potenzialmente riconducibili a situazioni di interesse in conflitto, per l'alimentazione del relativo registro dei conflitti
INTERLOCKING	- Dichiarazione sulle cariche ricoperte in altre Società, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011
DISPONIBILITÀ DI TEMPO ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	- Elenco delle cariche ricoperte in società, imprese o enti (compresa quella presso la Banca per il quale viene svolta la verifica), delle le attività professionali svolte, nonché di altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale, con l'indicazione del tempo assorbito da ciascuna di esse espresso in giorni/anno ³⁰ .
ALTRE INFORMAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Questionario "Fit & Proper" della Banca d'Italia - "Privacy statement"

²⁶ Per un elenco della documentazione minima da presentare ai fini della verifica dei requisiti da parte degli Amministratori e dei Sindaci, si rimanda alle disposizioni di Vigilanza pro tempore vigenti.

²⁷ Tramite dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000.

²⁸ Tramite dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000.

²⁹ Tramite dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000.

³⁰ Per ciascuna carica occorre tenere conto anche della eventuale partecipazione a Comitati endoconsiliari.

2.2 EVENTI SOPRAVVENUTI E RINNOVI

Ove si verificassero circostanze rilevanti ex DM 169/20 che possono incidere sulla situazione del Consigliere e del Sindaco, sul ruolo da questi ricoperto o sulla composizione collettiva del Consiglio e del Collegio, questi ultimi, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettuano la valutazione dell'idoneità dell'esponente *ex novo*, limitatamente però ai profili sui quali gli eventi rilevanti incidono.

In occasione dei rinnovi³¹ successivi alla prima nomina, non sarà necessaria una nuova valutazione dell'idoneità, fatto salvo il caso in cui ricorrano eventi sopravvenuti rilevanti³².

Una volta effettuata la valutazione, copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla verifica alla Banca d'Italia; quest'ultima, entro 120 giorni³³ dalla ricezione del verbale, comunica l'eventuale decadenza ovvero richiede all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze.

2.3 SOSPENSIONE DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO

Al verificarsi delle cause di sospensione – condanna penale con sentenza anche non definitiva che disponga l'applicazione di una pena detentiva o di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011 – l'Amministratore o il Sindaco ne danno comunicazione senza indugio, rispettivamente, al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale, che ne dichiarano la sospensione; entro 5 giorni l'organo competente informa la Banca d'Italia della sospensione.

Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso “tempestivamente” per il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare la valutazione della correttezza ai sensi dell'art. 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 23 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, oppure a reintegrare il soggetto sospeso. Di tale decisione viene informata la Banca d'Italia, nonché l'assemblea con informazioni “analitiche e motivate”.

La durata massima della sospensione è di 30 giorni (20 giorni per il Direttore Generale) dalla data della delibera di sospensione.

Tra le cause di sospensione, lo Statuto può prevedere ulteriori casistiche ex articolo 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

³¹ Si considera rinnovo anche la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile

³² Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021 e articolo 23 comma 1 del DM 169/2020.

³³ Termine non procedimentale, quindi, non suscettibile di interruzione o sospensione.